

Università degli Studi di Messina

(Emanato con D.R. n. 1439 del 6 Giugno 2012)

REGOLAMENTO PROVVISORIO RELATIVO ALLA MATERIA DEI PROCEDIMENTI ELETTORALI E DELL'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELL'ATENEO

TITOLO I LE ELEZIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Convocazione del corpo elettorale)

- 1. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto o da specifici regolamenti di Ateneo, organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale è il Rettore il quale, con decreto, emana un apposito bando contenente le norme specifiche relative alle elezioni indette. Il bando è reso pubblico almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante affissione all'Albo d'Ateneo, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.
- 2. Il decreto rettorale indica la data delle elezioni, la data di presentazione delle liste e/o delle candidature ove richieste, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, la durata delle operazioni di voto, il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presso gli organi di governo nonché dei rappresentanti degli studenti da eleggere ed il numero massimo di preferenze che possono essere espresse per ogni elezione.
- 3. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento e presso le altre strutture dell'Ateneo, laddove previste, sono indette con provvedimento del Direttore della struttura stessa.
- 4. Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano o, in caso di assenza o impedimento, del professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Per ogni altra disposizione si rinvia all'art. 9 dello Statuto.

Art. 2

(Elettorato attivo e passivo)

- 1. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.
- 2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

- 3. L'elettorato attivo e passivo è disciplinato, altresì, dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente lo riguardano.
- 4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legislazione vigente alla data di pubblicazione del bando di cui all'art.1, comma 1.
- 5. Qualora si svolgano elezioni con riferimento a frazioni residue di mandato, il relativo bando ne farà espressa menzione.

Art. 3

(Presentazione delle candidature)

- 1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'Ufficio elettorale almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
- 2. Le candidature, riscontrate regolari dalla Commissione elettorale, ed i programmi relativi, ove previsti, sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'Amministrazione universitaria.

Art. 4

(Commissione elettorale)

- 1. Con decreto rettorale è nominata una apposita Commissione composta dal Rettore o da un suo delegato, che la presiede, dal Direttore Generale o un suo delegato, da un professore ordinario o straordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
- 2. Il rappresentante degli studenti è designato, a maggioranza assoluta, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è designato dal Direttore Generale ed ha funzioni di segretario verbalizzante.
- 3. La Commissione dura in carica per un biennio ed è rinnovabile per un altro biennio.
- 4. Alla Commissione elettorale compete l'integrazione d'ufficio o l'esclusione dalle liste elettorali di coloro che alla data fissata per le elezioni abbiano perduto la legittimazione, la decisione sui ricorsi avverso i risultati delle votazioni, il sorteggio per la elezione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato Accademico.

Art. 5

(Seggi elettorali)

- 1. Salvo che non sia diversamente disposto, con lo stesso decreto di indizione delle elezioni, l'organo competente ad indire le elezioni ed a convocare il corpo elettorale provvede alla costituzione dei seggi elettorali.
- 2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vicepresidente dal membro più anziano: in un caso e nell'altro, secondo la carica e, a parità di carica, secondo l'età. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno due terzi degli scrutatori.
- 3. Qualora si svolgano contestualmente una pluralità di elezioni, il numero e la composizione dei seggi sono adeguati alle contingenti esigenze.

Art. 6

(Propaganda elettorale)

- 1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione.
- 2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda da parte di candidati o liste interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione ed equamente suddivisi fra le liste e/o i candidati presentati. Nel caso di affissione fuori dagli appositi spazi, l'Amministrazione provvede all'eliminazione degli stampati, dei manifesti e di quant'altro, con addebito alla lista o al candidato di una penalità, fissata dal decreto di indizione delle elezioni, per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati.

Art. 7

(Svolgimento delle elezioni)

- 1. Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura dei seggi fissati dal decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o dalla Commissione elettorale.
- 2. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali i rappresentanti delle liste elettorali, i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'amministrazione interessato alle procedure elettorali.
- 3. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 8

(Operazioni di voto)

- 1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Nel luogo e nel giorno fissato per la votazione, ogni elettore, a dimostrazione della propria identità, è tenuto ad esibire idoneo documento di riconoscimento. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
- 2. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
- 3. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza.
- 4. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell'eligendo o nel caso si tratti di votazione per liste apponendo in modo non equivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza, riportando nell'apposito spazio contenuto nella scheda il cognome e il nome dell'eligendo o degli eligendi oppure il numero d'ordine nel quale il candidato o i candidati votati appaiono nella rispettiva lista, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la

riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

- 5. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
- 6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, deve essere dimostrato a mezzo di idonea certificazione medica.

Art. 9

(Operazioni di scrutinio)

- 1. Subito dopo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla chiusura definitiva delle votazioni, tutti i seggi elettorali iniziano le operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario del seggio.
- 2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da farli ritenere, in modo inoppugnabile, segni di riconoscimento oppure contenga voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
- 3. Nel caso in cui le preferenze espresse siano in eccedenza al numero massimo consentito, le stesse sono nulle. Rimane però valida la preferenza alla lista.
- 4. Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati firmati dal Presidente e dai componenti il seggio e consegnati alla Commissione elettorale.

Art. 10

(Collazione dei voti)

- 1. La Commissione elettorale procede alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università, nonché attraverso il sito web dell'Ateneo.
- 2. Avverso i risultati delle elezioni, gli elettori e gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi. Salvo che non sia diversamente disposto, la Commissione elettorale decide entro i cinque giorni successivi. Non si computano nel termine i giorni non lavorativi.
- 4. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile.

Art. 11

(Operazioni elettorali in forma elettronica)

Le operazioni elettorali possono avere luogo in forma elettronica secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 12

(Proclamazione degli eletti)

Salvo che non sia diversamente disposto, la proclamazione degli eletti è fatta dal Rettore che provvede alla nomina con proprio decreto. In caso di dimissioni, di perdita dell'elettorato passivo, di decadenza o morte dell'eletto si procede secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 13 (Mutamenti di *status*)

Salvo che non sia diversamente disposto, ogni mutamento di status successivo alla data di elezione dei rappresentanti di categoria comporta il rinnovo della rappresentanza.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 14

(Elezione del Rettore)

- 1. Le modalità generali relative all'elezione del Rettore e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. Il Rettore è eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo B, dai ricercatori a tempo determinato con contratto di tipo A il cui voto viene conteggiato nella misura dello 0,3, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
- 2. L'elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto.
- 3. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento per l'elezione del Rettore.
- 4. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 15

(Elezione del Direttore di Dipartimento, di Centro interdipartimentale, di Centro di Ricerca, di Centro di servizio, e di Scuola di Specializzazione)

1. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Dipartimento e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dalle norme statutarie e regolamentari che specificamente le riguardino. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio di Dipartimento.

- 2. L'elettorato passivo è attribuito, di norma, ai professori ordinari, afferenti al Dipartimento. Per quanto concerne l'esercizio dell'opzione di tempo pieno si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti dei Dipartimenti.
- 3. Le modalità generali relative all'elezione del Direttore di Scuola di specializzazione e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono quelle stabilite dallo Statuto e dal regolamento della Scuola. L'elettorato attivo spetta ai componenti il Consiglio della Scuola. L'elettorato passivo è attribuito ai docenti di ruolo della Scuola di specializzazione. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dai regolamenti della Scuole di Specializzazione.
- 4. Le disposizioni relative all'elezione del Direttore di Dipartimento si applicano alla elezione dei Direttori o Responsabili di Centri interdipartimentali e di Centri di ricerca.
- 5. Le disposizioni relative all'elezione dei Direttori delle Scuole di dottorato sono disciplinate dal regolamento delle Scuole di Dottorato.

Art. 16

(Elezione del Presidente della SIR)

- 1. Le modalità generali relative all'elezione del Presidente della SIR e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. L'elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR.
- 2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
- 3. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Presidente della SIR in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Direttore più anziano nel ruolo le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.
- 4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Direttore più anziano nel ruolo al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Presidente della SIR eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
- 5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Presidente della SIR dalla carica, il Direttore più anziano nel ruolo indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Presidente della SIR eletto a seguito di cessazione anticipata del Presidente uscente subentra nella carica il giorno dopo

la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino alla durata complessiva di tre anni a decorrere dall'accesso alla carica stessa.

Art. 17

(Elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio)

- 1. Le modalità generali relative all'elezione del Coordinatore del Consiglio di corso di studio e la determinazione dell'elettorato attivo e passivo sono stabilite dallo Statuto.
- 2. Le modalità procedurali specifiche di svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dai regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 18

(Elezione dei Comitati di Area)

- 1. Il numero dei componenti ciascun Comitato d'Area è individuato con decreto rettorale in ragione del numero degli afferenti alle singole aree.
- 2. Le modalità di presentazione delle candidature sono disposte da apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3 del presente regolamento.
- 3. La Commissione elettorale individua, sulla base del numero delle preferenze, gli eletti per ciascun Comitato di Area. Nessuna componente delle tre categorie di docenti può comunque essere rappresentata in seno al proprio Comitato da un numero di membri superiore alla metà dei componenti il Comitato stesso. È fatto salvo il caso che le preferenze espresse dagli elettori non consentano l'applicazione del criterio suddetto.
- 4. L'individuazione degli eletti ha luogo nel rispetto della procedura prevista da apposito regolamento.
- 5. Il Presidente del Comitato è eletto secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
- 6. In caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di uno o più componenti i Comitati, si procederà all'integrazione del collegio in applicazione del criterio delle maggiori preferenze riportate. Ove non sussistano le condizioni per poter surrogare eventuali componenti, il Rettore con proprio provvedimento nominerà d'ufficio i componenti da sostituire. Ogni mutamento di status successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni fa salve le candidature già presentate, determinandone esclusivamente il passaggio alla categoria cui si riferisce il nuovo status acquisito. Gli eletti per il previsto triennio non sono immediatamente rieleggibili.

TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

CAPO I ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 19

(Istituzione di Corsi di studio)

1. La procedura per l'istituzione dei Corsi di Studio è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. L'Università attiva o disattiva i corsi di studio istituiti, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, l'Università di Messina assicura

comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, disciplinando anche la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Art. 20

(Istituzione di Dipartimenti, di Centri interdipartimentali, di Strutture Interdipartimentali di raccordo e di Centri speciali di servizio)

- 1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche l'Università è organizzata in Dipartimenti. Gli obiettivi istituzionali ed il numero dei docenti necessario per la costituzione di un Dipartimento sono stabiliti dallo Statuto d'Ateneo. La proposta di istituzione di un Dipartimento, sottoscritta dal numero di proponenti previsto dallo Statuto, deve indicare:
- a) il progetto didattico e scientifico che ne sta alla base;
- b) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza e gli insegnamenti svolti;
- c) le esigenze di spazi ed eventuali osservazioni circa il modo del loro reperimento;
- d) le risorse umane, materiali, scientifiche e finanziarie occorrenti.
- 2. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Qualora l'istituzione del Dipartimento comporti la soppressione di altri Dipartimenti, alla proposta sono allegati i pareri dei Consigli dei Dipartimenti di cui si prevede la soppressione. Di norma il Dipartimento è istituito a decorrere dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3. La soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico ed è disposta con decreto rettorale. Il decreto di soppressione definisce la destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali del Dipartimento soppresso.
- 4. La proposta motivata di istituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca è presentata da più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, la descrizione di progetti scientifici di particolare rilevanza ed impegno finanziario che coinvolgano le attività, le competenze scientifiche e le attrezzature di più Dipartimenti, l'elenco dei Dipartimenti proponenti con le delibere dei relativi Consigli, la delibera del Consiglio del Dipartimento che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Dipartimenti interessati ed è disposta con decreto rettorale.
- 5. La proposta di istituzione di una Struttura Interdipartimentale di raccordo (SIR) è presentata da più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarietà disciplinare. L'istituzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, ed è disposta con decreto rettorale.
- 6. La proposta di istituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture didattiche e scientifiche e di Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi è presentata da due o più Dipartimenti. Essa deve indicare le finalità del Centro, l'elenco dei Dipartimenti o delle strutture proponenti, con le delibere dei relativi Consigli, l'eventuale fabbisogno di risorse finanziarie, di spazi e di personale, la delibera

del Consiglio della struttura che assume il supporto amministrativo e gestionale del Centro, nel caso in cui il nuovo Centro non abbia autonomia amministrativa e gestionale. I Centri sono istituiti con decreto rettorale, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimenti interessati.

Art. 21

(Istituzione di Scuole di specializzazione e di Scuole di dottorato)

- 1. Le Scuole di specializzazione sono strutture didattiche speciali post-laurea attivate per l'assolvimento delle funzioni formative specialistiche indicate dallo Statuto. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimenti cui afferiscono, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 2. Le Scuole di Dottorato hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo secondo le disposizioni stabilite da apposito regolamento.
- 3. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico e sentito il Nucleo di valutazione dell'Ateneo. L'attivazione di nuove Scuole è disposta su proposta dei Dipartimenti interessati o dei Centri di ricerca dell'Ateneo d'intesa con uno o più Dipartimenti, previa verifica della coerenza della Scuola di dottorato con la programmazione formativa e scientifica dell'Ateneo, nonché previo esame da parte del Nucleo di valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità.
- 4. Ogni Scuola può essere articolata in Corsi di Dottorato tra loro coordinati.

Art. 22

(Istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale)

1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale hanno lo scopo di garantire l'assolvimento di funzioni coordinate di ricerca di particolare qualificazione, anche comportanti l'uso di apparati tecnici di notevole complessità, a supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da particolari esigenze connesse ai fini istituzionali dell'Università. Sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri dispongono di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti che li riguardano e possono usufruire di finanziamenti esterni finalizzati alle proprie spese di funzionamento.

Art. 23

(Istituzione del Comitato sportivo universitario)

Il Comitato sportivo universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Il Comitato è istituito con decreto del Rettore ed è composto:

- a) dal Rettore o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due membri designati dal C.U.S.I.;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali;
- d) dal Direttore Generale dell'Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

TITOLO III

DISPOSZIONI TRANSITORE E FINALI

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, di cui alla legge n. 240/2010 e relativa disciplina di attuazione, i Dipartimenti conservano autonomia finanziaria e contabile, così come stabilito dalla normativa previgente.
- 2. In sede di applicazione del presente regolamento, i termini in esso indicati possono essere congruamente ridotti.
- 3. In prima applicazione del presente regolamento, le elezioni sono indette con decreto del Rettore, con esclusione di quelle relative all'elezione del Rettore.
- 4. Tutte le competenze riconosciute al Direttore generale, ove quest'ultimo non sia stato ancora nominato, sono esercitate dal Direttore Amministrativo.